

Imprenditorialità e...

DLGS n°185/2000 microimpresa

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185

"Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000)

- INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Lo scopo del Dlgs è quello di favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate (obiettivi 1 e 2; aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam; aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995 e successive modificazioni), di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, di sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale e di sostenere l'impresa agricola. In particolare il Dlgs vuole:

- IMPRENDITORIALITÀ

- favorire la creazione e lo sviluppo anche in forma cooperativa;
- promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;

- GIOVANI IMPRENDITORI

- agevolare l'accesso;
- promuoverne la presenza nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

- DONNE IMPRENDITRICI

- promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità;

- IMPRESA SOCIALE

- favorire la creazione e lo sviluppo;
- promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;
- agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;

- AGRICOLTURA

- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
- promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
- agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

- BENEFICI

- a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
- d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Possono essere ammesse ai benefici suddetti le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la

maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'IVA;
- b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
- c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
- d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese.

I Progetti devono riguardare: l'avvio di nuove iniziative nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Settore dei servizi

I Progetti devono riguardare: progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

Nuova imprenditorialità in agricoltura

Solamente per gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare.

Possono essere finanziati, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;
- b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Cooperative sociali

Possono essere ammesse ai benefici le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
- b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;
- c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

- INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

Diretti a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità (negli stessi settori previsti per l'autoimprenditorialità) ed in particolare:

- a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
- b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

- BENEFICI

- contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
- assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

I benefici finanziari sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Misure in favore del lavoro autonomo

possono essere ammessi ai benefici i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori citati, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

Non sono considerati soggetti privi di occupazione:

- a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
- b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) i soggetti che esercitano una libera professione;
- d) i titolari di partita IVA;
- e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
- f) gli artigiani.

Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

- a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;
- b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

Possono essere ammesse ai benefici, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti maggiorenni, privi di occupazione, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori della produzione di beni e della fornitura di servizi. Sono escluse le ditte individuali, le società di capitali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

- a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;
- b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

Possono essere ammesse ai benefici le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising, realizzabili in qualità di franchisee. Sono escluse le società di fatto ed le società aventi scopi mutualistici.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Alla società **Sviluppo Italia S.p.a.**, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.